

# Una rendita con il trust

Ecco una strada alternativa per costruire a un figlio troppo spendaccione una paghetta per la terza età o costituire una dote previdenziale al coniuge

di Carlo Giuro

**F**arsi la pensione con il trust? Una strada sicuramente insolita, ma altrettanto realisticamente praticabile.

Per affrontare la moltitudine e la specificità delle singole tematiche previdenziali che possono presentarsi è infatti necessario esplorare anche soluzioni innovative che possono venire incontro a esigenze per cui talvolta gli stessi strumenti tradizionali possono essere non adeguatamente efficaci. Si pensi per esempio alla costruzione, partendo da un capitale consistente a disposizione (almeno 1 milione di euro), di un trattamento pensionistico a beneficio dei componenti di una coppia di fatto. Ma si può anche portare il caso di un genitore che voglia prevedere una rendita per un figlio disabile assicurandogli al contempo la necessaria assistenza.

E si può pure citare l'esigenza di costruire una previdenza pro tempore come nell'amministrazione dei beni fino alla maggiore età dei propri figli, o quella di creare una dote pensionistica per un coniuge o un figlio eccessivamente spendaccione (una sorta di paghetta contingentata della terza età). Il tutto condito dalla considerazione per cui nella storia di una ricchezza, oltre alla fase di accumulazione, deve esserci necessariamente anche quella del consolidamento, vale a dire la tutela dalle avversità potenziali.

Il discorso è ancora più delicato se si considera che spesso

lo stesso individuo interpreta contemporaneamente diversi ruoli (titolare di risparmio e rappresentante familiare) con esigenze spesso contrapposte che implicano per la persona fisica la necessità di pianificare e interloquire con altre realtà sostituendosi simultaneamente nei rapporti con altri beni o diritti. Per tutti questi casi, e altri non citati che si possono immaginare, una possibile risposta su misura, tailor made come si dice in genere, è rappresentata dall'istituto del trust.

**Istruzioni per l'uso.** Il trust è uno strumento giuridico che non proviene dal nostro ordinamento giuridico ma piuttosto dai sistemi anglosassoni di common law. Nasce infatti storicamente in Inghilterra nel periodo delle crociate per amministrare i beni in patria dei cavalieri che partivano a liberare il Santo Sepolcro. Fu successivamente utilizzato con lo scopo ricorrente di evitare le pesanti imposte feudali dell'epoca riguardanti i beni immobiliari. È stato introdotto in

Italia nel

1992 attraverso la ratifica della convenzione dell'Aja del 1985. Non esistendo nel nostro diritto civile una disciplina specifica con sottoscrizione e ratifica di questa convenzione, l'Italia si è impegnata a riconoscere gli effetti dei trust costituiti secondo le leggi di altri paesi. Possono dunque operare in Italia i trust costituiti all'estero e compatibili con i requisiti e le prescrizioni contenute nelle norme convenzionali. Ma come funziona il trust?

Lo schema concettuale è quello dell'affidamento fiduciario (trust

in inglese significa fiducia) con un rapporto triangolare in cui intervengono il disponente, il trustee e il soggetto beneficiario (non necessariamente tali soggetti devono essere distinti): si perfeziona allora un accordo in base al quale un soggetto (settlor), titolare di un bene o di un patrimonio, decide di separarsene trasferendolo a un altro soggetto (trustee) che si impegna ad amministrare quel bene a vantaggio di un beneficiario. Con il trust si verifica un vero e proprio caso di sdoppiamento della proprietà (dual ownership) con la proprietà formale (legal ownership) al trustee e la proprietà sostanziale (equitable ownership) ai beneficiari. Il trust è portatore di un vincolo di destinazione e di un vincolo di separazione: il trustee è sì proprietario (nei progetti presentati nelle passate legislature questo ruolo è obbligatoriamente riservato a una società fiduciaria) ma subisce comunque il vincolo di destinazione a vantaggio dei beneficiari così come voluto dal disponente.

Per esempio si può prevedere la finalità di conservare il patrimonio per restituirlo a determinati destinatari finali (remaindermen) al verificarsi di un dato evento (il decesso ovvero il raggiungimento da parte del destinatario di determinati traguardi come il matrimonio, la laurea o la maggiore età). Può essere anche prevista la figura del protector con il compito di

controllare che la gestione dei beni avvenga secondo la volontà del disponente. Altro strumento utilizzabile sono le letters of wishes: comunicazioni confidenziali predisposte dal settlor e inviate al trustee contenenti dei desideri sulle regole di condotta da seguire nella gestione. Il trust può essere costituito sia per atto tra vivi sia per atto mortis causa.

La durata dipende dalle legislazioni nazionali e dalle concrete esigenze del disponente. Nei paesi anglosassoni arriva in genere fino agli 80 anni ma possono esistere anche trust perpetui.

È opportuno affidarsi a professionisti esperti (notaio in primis) o a strutture specializzate (banche, strutture di private banking) per essere ben guidati nei diversi profili, a partire dalla scelta della legislazione da adottare per la cui scelta rilevano il trattamento fiscale, l'esistenza di trattati contro la doppia imposizione ma anche le disposizioni in materia successoria.

**I vantaggi.** Lo strumento è molto elastico e duttile potendosi davvero modellare sulle singole esigenze in maniera più puntuale di altri istituti previsti dal nostro sistema giuridico. Inoltre, il trust con-

sente di gestire il fattore tempo facendo in modo che la destinazione dello scopo prevalga sulle vicende personali del titolare del bene. Il trust è poi un efficace mezzo di protezione patrimoniale: i beni non possono essere oggetto di pretese da

parte dei creditori personali del trustee, non rientrano nel regime matrimoniale e successorio del trustee, non possono essere inglobati in una procedura fallimentare del trustee, non possono essere oggetto di pretese da parte dei creditori del disponente (tranne nel caso in cui il trust sia istituito in loro frode), non possono essere oggetto di pretese da parte dei creditori dei beneficiari sino alla distribuzione dei beni agli stessi. Tra le diverse tipologie c'è il trust di protezione familiare che è istituito con i beni e i diritti resi disponibili dal settlor e ha come scopo quello di

sottrarre il patrimonio di famiglia dall'aggressione dei terzi creditori, ovvero di garantire una rendita a un familiare non autosufficiente, ovvero ancora di costituire un fondo specificamente destinato alla cura di una particolare persona.

Questo tipo di trust può essere utile strumento di pianificazione successoria per agevolare la concreta realizzazione della volontà del de cuius, per proteggere un discendente dai suoi creditori o per tenere uniti i beni di famiglia dopo la morte dei genitori. Il trust può essere poi utilizzato per scopo morale, per finanziare una cattedra universitaria, per lasciti a fondazioni finalizzandoli alla realizzazione di un progetto mirato.

Utilizzi ad hoc possono configurarsi poi nell'attività imprenditoriale come nel campo societario, quando si deve affrontare una successione d'azienda. (riproduzione riservata)

**FIDUCIARIA E TRUST A CONFRONTO**

|                   | Fiduciaria   | Trust   |
|-------------------|--|---|
| <b>Proprietà</b>  | La proprietà sostanziale del bene rimane in capo al fiduciante che continua a disporre dei relativi proventi | La proprietà dei beni risulta a tutti gli effetti, formali e sostanziali, del trustee che ne dispone nei limiti dell'atto costitutivo |
| <b>Finalità</b>   | Mantenere il riserbo sull'identità nei confronti dei terzi   | Vincolare un patrimonio a un determinato scopo sottraendolo alle pretese dei creditori personali                                      |
| <b>Patrimonio</b> | Scissione apparente  | Separazione a tutti gli effetti   |

